

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-680 del 17/03/2016 |
| Oggetto | Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Longiano ĩ Via Emilia n. 2438/A. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-700 del 17/03/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno diciassette MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con determina di Autorizzazione Unica Ambientale n. 84 del 16.01.2015, prot. prov.le n. 3696/15, la ditta **MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di Longiano – Via Emilia n. 2438/A, è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 29.05.2015, prot. prov.le n. 51162/15, dalla ditta **MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano S.n.c.** tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione, in procedura ordinaria, dell'attività di recupero rifiuti attualmente svolta presso l'impianto in oggetto, inserendo altresì in particolare le seguenti modifiche:

- avvio dell'operazione di recupero R4 su determinati codici CER per i quali attualmente la ditta effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
- inserimento dell'operazione di recupero R12 su determinati codici CER;
- inserimento delle emissioni diffuse derivanti da operazioni di taglio a caldo dei metalli;

Dato atto che la ditta ha fatto istanza di **autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con richiesta di ricomprendere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di acque di prima pioggia attualmente ricomprese nella succitata determina di AUA n. 84 del 16.01.2015, prot. prov.le n. 3696/15;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 11.05.2015, prot. prov.le n. 53979/15;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.07.2015 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota del 15.07.2015, prot. prov.le n. 64703/15;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 14.09.2015, prot. prov.le n. 79851/15;

Dato atto che, su richiesta della ditta che ha proposto di integrare volontariamente la documentazione presentata, la Conferenza di Servizi nella seduta del 20.10.2015 ha deciso di aggiornare i lavori entro 90 giorni al fine di acquisire tutti gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria ovvero di concludere l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti;

Vista la documentazione integrativa trasmessa volontariamente dalla ditta in oggetto, acquisita al PGFC n. 971 del 27.01.2016;

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 18.02.2016, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue e di acque di prima pioggia e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricomprese nell'AUA adottata con Det. Prov.le n. 84 del 16.01.2015, prot. n. 3696/15, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate negli allegati al presente atto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 27.01.2016, PGFC n. 971/16

1. Relazione Tecnica Generale a firma dell'Ing. Brandolini
2. Manuale Operativo Gestionale a firma dell'Ing. Brandolini
3. Procedura di controllo radiometrico a firma della ditta e dell'Esperto Qualificato Dott. Gabriele Galassi

4. Elaborato grafico Tav. Unica denominata "Piante Prospetti e Sezioni", scala 1:100-200, a firma dell'Ing. Brandolini

Dato atto che la ditta è in possesso dei Certificati di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, e del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciati da Certiquality S.r.l. in data 03.12.2013, avente validità fino al 02.12.2016;

Dato atto che il Comune di Longiano non ha partecipato ai lavori della Conferenza e che pertanto ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerato comunque che con nota del 23.10.2014, prot. com.le n. 13445/14, il Comune di Longiano ha trasmesso il parere favorevole nell'ambito del procedimento di AUA;

Dato atto inoltre che l'impianto è esistente e che il rilascio della presente autorizzazione non comporta modifiche edilizie;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera e di quelle fornite dal responsabile dell'endo-procedimento autorizzazione allo scarico depositate agli atti dell'Unità Impianti;

Acquisito in data 29.02.2016, PGFC 2928/16, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Considerato che dalla consultazione della White List pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata dall'Unità Impianti in data 14.03.2016, risulta che la ditta **MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano S.n.c.** è iscritta nella Sezione II "Trasporto anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi" di cui all'art. 1, comma 53, lett. b) della L. n. 190/12;

Vista la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale delibera agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- per le operazioni di recupero **R4** e **R12** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti esclusivamente a messa in riserva R13 presso l'impianto sarà pari a 140 t e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R4 e R12 sarà pari a 4.700 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- 140 t x 140,00 €/t = € 19.600 (per l'operazione R13, da adeguarsi al minimo previsto pari a 20.000,00 €);
- 4.700 t x 12,00 €/t = € 56.400 (per le operazioni R4-R12, da adeguarsi al minimo previsto pari a

75.000,00 €);

e che pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata è di **95.000,00 €**.

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno ricomprendere e sostituire con il presente atto anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ricomprese nella determina di AUA n. 84 del 16.01.2015, prot. prov.le n. 3696/15;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la D.G.R. n. 1991/03;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano (FC) – Via Emilia n. 2438/A**, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B e C al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3) **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B** e l'**Allegato C** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpa e - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 95.000,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello*

Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;**
- 5) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **28 febbraio 2026**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 6) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 7) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 8) **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 9) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10) **di dare atto** che, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la **determina di AUA n. 84 del 16.01.2015, prot. prov.le n. 3696/15, non è più efficace in quanto sostituita dal presente atto;**
- 11) **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 333/11 e dal Reg. (UE) n. 715/13;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 e dal D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;

- 12) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 13) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Longiano, ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti metallici è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Emilia n. 2438/A** alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

| | CER | Operazioni autorizzate | Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo | Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12) |
|---|---|------------------------|---|--|
| A | 120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 150104 imballaggi metallici 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170404 zinco 170405 ferro e acciaio 170407 metalli misti 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* 190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117* 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 191202 metalli ferrosi 191203 metalli non ferrosi 200140 metalli | R13-R4 | 250 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A) | 2.200 t/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A) |
| B | 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213* 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123*, 200135* | R13-R12 | 330 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B) | 2.500 t/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B) |
| C | 120199 rifiuti non specificati altrimenti 160116 serbatoi per gas liquefatto 170403 piombo 170406 stagno | R13 | 140 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C) | 2.100 t/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C) |

2. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quando previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. l'impianto deve essere gestito conformemente al manuale operativo, alla perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori riportati in planimetria, come da elaborati presentati in data 27.01.2016, PGFC n. 971/16;
4. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto devono essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali, nei quali vengono identificati i vari settori, devono

- essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
5. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
 6. l'operazione di recupero R4 autorizzata riguarda i materiali rientranti nel campo di applicazione del Reg. Ue n. 333/11 e del Reg.Ue n.715/13, come da sistema di gestione approvato dal certificatore, e i rifiuti costituiti da Zinco. In particolare:
 - a) i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
 - b) i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
 - c) la produzione delle MPS da rifiuti di Zinco o dalla lega di zinco "Zama" ottenute dall'operazione di recupero R4, deve essere sempre riferita alle norme tecniche UNI di settore aggiornate e la relativa documentazione (certificati, attestazioni, ecc.) dovrà essere resa sempre disponibile agli organi di controllo durante le ispezioni;
 7. i rifiuti sottoposti alla operazione R12 e alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
 8. tutti i contenitori in cui vengono stoccati i rifiuti ritirati e prodotti, i materiali conformi ai Reg. (UE) n. 333/2011 e Reg. (UE) n. 715/13, nonché le MPS devono essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato o il codice EER del rifiuto o l'indicazione del tipo di materiali conformi ai Reg. n. 333/11 e 715/13 o MPS;
 9. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua l'attività R12 e/o R13;
 10. la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
 11. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
 12. deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
 13. la ditta deve garantire la presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
 14. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 15. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

16. è consentito esclusivamente il commercio delle parti di ricambio, recuperate in occasione delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso bonificato, di cui al D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli individuate all'allegato III del medesimo D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i.. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
17. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
18. Nel registro di carico e scarico, per il rifiuto avente codice CER generico (120199) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto.
19. La ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
20. Alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SCARICHI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE:

- La ditta **Magnani di Magnani Nazario e Tatiano & C. S.n.c.** chiede, per lo stabilimento adibito a recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Longiano - Via Emilia, n. 2438/A, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;
- La ditta è attualmente autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia con determina di AUA n. 84 del 16/01/2015 Protocollo n. 3686 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena e rilasciata dal Suap del Comune di Longiano in data 21.01.2015;
- Gli scarichi, di che trattasi, sono distinti, dotati entrambi di proprio impianto di trattamento e pozzetto di campionamento e sono così costituiti:
 - scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di rottamazione avente una superficie complessiva pari a mq 760,00;
 - scarico proveniente dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale utilizzato per il transito e per lo stoccaggio di rifiuti non particolarmente inquinanti avente una superficie pari a mq 1.748,00 e dalle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di rottamazione avente una superficie pari a mq 1.302,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;
- Gli scarichi finali delle acque reflue, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- È stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni da Arpa in data 29/09/2006, prot. prov.le n. 73989 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 18.02.2016, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Relazione Tecnica acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 29/09/2006 al Prot. Prov. n. 73989 a firma del Dott. Ing. Piero Brandolini;
2. Planimetria allegata alla documentazione acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov. n. 95427/2014 denominata "Autorizzazione Unica Ambientale per attività di rottamazione sita a Longiano in Via Emilia n. 2438/A Tav. Unica" in scala 1:100-200 a firma del Dott. Ing. Piero Brandolini;

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:**CONDIZIONI:**

| | |
|--|---------------------------------------|
| Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico | Via Emilia, n. 2438/A – Longiano (FC) |
| Destinazione dell'insediamento | Attività di rottamazione |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Classificazione dello scarico | Acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di rottamazione avente una superficie complessiva pari a mq 760,00 circa |
| Sistemi di trattamento | Impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume totale pari a mc 18,80 di cui volume di separazione mc 15,27 volume camera grassi mc 2,00 volume camera fanghi mc 1,53 e volume serbatoio recupero oli pari a mc 4,56 |
| Pozzetto fiscale di controllo | "Pozzetto Terminale" di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento |
| Corpo Recettore | Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone |

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aooxfc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;
11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena (pec:

aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

14. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA:

CONDIZIONI:

| | |
|--|---|
| Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico | Via Emilia, n. 2438/A – Longiano (FC) |
| Destinazione dell'insediamento | Attività di rottamazione |
| Classificazione dello scarico | Acque reflue di dilavamento provenienti dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale utilizzato per il transito e per lo stoccaggio di rifiuti non particolarmente inquinanti avente una superficie pari a mq 1.748,00 e dalle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di rottamazione avente una superficie pari a mq 1.302,00 |
| Sistemi di trattamento | Vasca di prima pioggia avente un volume pari a mc 9,10 ed impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume totale pari a mc 32,40 di cui volume di separazione mc 26,31 volume camera grassi mc 3,46 volume camera fanghi mc 2,63 e volume serbatoio recupero oli pari a mc 7,89 |
| Pozzetto fiscale di controllo | Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento |
| Corpo Recettore | Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone |

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi

ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore l'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 0,05 l/sec;
11. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpa-SAC di Forlì-Cesena (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa-SAC di Forlì-Cesena (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determina n. 84 del 16/01/15 prot. n. 3696/15, ai sensi del D.P.R. 59/13, successivamente rettificata con determina n. 614 del 05/03/15 prot. n. 23018/15. Con l'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 viene richiesta modifica sostanziale per l'inserimento delle emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di taglio a caldo dei rifiuti metallici e di saldatura.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/07/2015, ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa relativamente alle emissioni in atmosfera. Tale documentazione è stata trasmessa dal richiedente in data 14/09/15 ed assunta al prot. n. 79851/15 della Provincia di Forlì-Cesena.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 20/10/2015, rilevato dalla documentazione integrativa che non viene svolta alcuna attività di saldatura, e preso atto del parere di Arpa, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, riconfermando quanto già stabilito nell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera" della Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata e definendo inoltre le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- per le emissioni diffuse in atmosfera dalla attività di ossitaglio di rifiuti metallici non pericolosi svolta all'aperto nell'area aziendale identificata in planimetria, dovranno essere messe in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività;
- relativamente alla emissione E1 "Impianto di aspirazione polveri da rifinitura e separazione", non oggetto di modifica, oltre ai valori limite già indicati nell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, si fissa per il parametro "Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)" il valore limite definito per le sostanze appartenenti alla Classe I della Tabella A1 dell'Allegato I Parte II Punto 1.1 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, (ridotto del 10% come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, Suballegato 2, del D.M. 05/02/98 e smi), pari a 0,09 mg/Nmc.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 20/10/15, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 29.05.2015, prot. n. 51162/15, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E2 – GRUPPO ELETTROGENO a gasolio 108,8 kW

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici

| Inquinante | Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂ |
|------------|--|
| Polveri | 130 mg/Nmc |

| | |
|--|---|
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw |
| Monossido di carbonio | 650 mg/Nmc |

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:
GENERATORE ARIA CALDA per riscaldamento locali 35 kW a gasolio
relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate** in atmosfera derivanti dalla attività di recupero di rifiuti non pericolosi (recupero di metalli da cavi elettrici mediante macinazione e vagliatura) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE POLVERI DA RIFINITURA E SEPARAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + ciclone

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 4.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7,9 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | |
|---------|-----------|
| Polveri | 18 mg/Nmc |
|---------|-----------|

| | |
|--|------------|
| Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr | 4,5 mg/Nmc |
|--|------------|

di cui:

| | |
|---|-------------|
| Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 0,9 mg/Nmc |
| Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg | 0,18 mg/Nmc |
| Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) | 0,09 mg/Nmc |

2. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dalla attività di ossitaglio di rifiuti metallici non pericolosi svolta all'aperto nell'area aziendale identificata in planimetria **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita**:
- a) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.